



COMUNE DI PRIGNANO s/S

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

N. 47 del 27/09/2019

OGGETTO: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.186/2018 AVENTE PER OGGETTO "DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 30/07/2013, N. 15"

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di Settembre alle ore 21:00 nella Sala Consiliare "Don Nerino Francia", previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, dallo Statuto e dal vigente Regolamento Comunale sul funzionamento del Consiglio Comunale, si è riunito in adunanza di Prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti

Cognome e Nome	Presente	Assente
FANTINI MAURO	X	
SGHEDONI GESSICA	X	
TERNELLI MAURO	X	
PIACENTINI LUCA	X	
GIBERTI CRISTIAN	X	
BABELI CHIARA	X	
FARINA AUGUSTO	X	
MARCHETTI GIULIANA	X	
MACCHIONI DANTE	X	
BONILAURI ENNIO	X	
BENASSI GIANCARLO	X	
PUGNAGHI MATTEO	X	
VERATTI BRUNO	X	

Presenti:13

Assenti: 0

Partecipa ed assiste alla riunione il Segretario Comunale Dott.ssa Roberta Vitale.

In qualità di SINDACO, il Sig. Fantini Mauro assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.: PIACENTINI LUCA, BABELI CHIARA, PUGNAGHI MATTEO ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Oggetto: RECEPIMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA N.186/2018 AVENTE PER OGGETTO "DISCIPLINA DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE, AI SENSI DEL TITOLO III DELLA L.R. 30/07/2013, N. 15"

Il Sindaco ringrazia l'Assessore Sghedoni e i dipendenti dell'ufficio Urbanistica, per il lavoro svolto. Il lavoro è stato fatto internamente e senza ricorrere ad affidamenti esterni.

Passa poi la parola all'Assessore Sghedoni per relazionare sul presente punto posto all'ordine del giorno.

L'Assessore spiega che con questo atto andiamo a recepire la deliberazione approvata dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia Romagna riguardante la nuova disciplina del contributo di costruzione il cui termine perentorio è stato fissato al 30.09.2019. In mancanza di tale recepimento e di una delibera del Consiglio Comunale che fissa i propri parametri, entrano in vigore i parametri fissati dalla Regione Emilia Romagna. La scelta dell'Amministrazione è stata quella, in primo luogo, di effettuare il lavoro internamente e senza ricorrere ad affidamenti esterni, come invece i Comuni limitrofi hanno inteso fare. Ciò a comportato un notevole risparmio di spesa per il Comune.

Con l'ufficio Edilizia privata - Urbanistica è stato svolto un minuzioso lavoro per verificare l'impatto di questi nuovi parametri sul nostro territorio. Il nostro obiettivo è stato quello di fare pagare alle persone quello che già pagavano senza aumenti considerevoli. Nel territorio urbano si mantengono i valori costanti per i nuovi insediamenti, mentre per le ristrutturazioni, c'è un decremento dei valori, in linea con le politiche regionali che disincentivano il consumo del suolo. Abbiamo deciso dei decrementi per le attività produttive, per le parti deboli del territorio comunale, come ad esempio le frazioni più lontane dal capoluogo, per le attività commerciali, per le attività turistico-ricettive, per le costruzioni in ambito rurale, e così via. L'obiettivo dell'Amministrazione è stato quello di analizzare dettagliatamente tutte le casistiche al fine di poter proporre alcune riduzioni, in considerazione della tipologia degli interventi edilizi e nel contempo di mantenere costanti gli altri valori.

Il Sindaco afferma che politicamente si è cercato di non penalizzare chi viene a vivere nel nostro territorio e intende costruire. La Regione ha lasciato ai Comuni la possibilità di decidere le politiche sul proprio territorio.

Prende la parola il Consigliere Bonilauri il quale chiede delucidazioni su questo atto, in particolar modo sui criteri da applicare alle varie casistiche in confronto rispetto a quelli attuali.

L'Assessore Sghedoni dà i dovuti chiarimenti su quanto richiesto.

Il Consigliere Bonilauri afferma a nome del suo gruppo la sua perplessità alla proposta deliberativa così come è stata formulata. Ritiene che sarebbe stato opportuno ridurre i costi in tutte le frazioni, senza distinzione tra frazioni più deboli, altrimenti si creeranno frazioni di serie A e frazioni di serie B.

L'Assessore Sghedoni precisa che con questa operazione siamo riusciti a mantenere i valori come prima ed è un buon risultato.

Il Consigliere Benassi chiede se mantenere le cose come prima è stata una scelta politica.

Risponde il Sindaco che è stata una scelta oculata di questa Amministrazione e in questo modo non si aumentano i costi per i cittadini.

Il Consigliere Benassi dichiara il suo voto contrario alla proposta deliberativa e precisa che la scelta di mantenere invariati i criteri per la frazione di Montebaranzone gli sembra inopportuna.

I consiglieri di minoranza Veratti e Pugnaghi dichiarano il loro voto favorevole a questa proposta di delibera in quanto si trovano d'accordo sulla linea adottata dall'Amministrazione.

Il Sindaco conclude che sono state fatte delle scelte da parte dell'Amministrazione che hanno tenuto conto anche delle esigenze di bilancio che non permettono di abbassare su tutto il territorio il costo degli oneri. C'è stato un lavoro di contemperamento di tutti gli interessi in campo, con un occhio di riguardo soprattutto per le frazioni fragili e per le zone rurali, salvaguardando anche l'intero territorio comunale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186 (in seguito denominata "DAL n.186/2018"), è stata approvata la riforma della disciplina sul contributo di costruzione in coerenza e coordinamento con la nuova legge urbanistica regionale (L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio") e con la legge edilizia regionale (L.R. [30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia"](#));

RILEVATO che, a norma del punto 6.3.1. della DAL n.186/2018, i Comuni sono tenuti al recepimento della nuova disciplina sul contributo di costruzione entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURERT, trascorsi i quali la medesima disciplina opera direttamente;

DATO ATTO che la nuova disciplina fornisce numerosi spazi di flessibilità ai Comuni nell'applicazione del contributo di costruzione, così da meglio adattare le singole voci alle specificità del territorio locale. In particolare, la DAL n.186/2018 prevede che i Comuni possano pronunciarsi motivatamente in ordine alla:

- eventuale scelta di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore (per i Comuni diversi dai capoluoghi) ovvero alla scelta della I classe (per Comuni confinanti con i capoluoghi);
- eventuale possibilità di variazione dei valori unitari di U1 e U2, fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento, e definizione delle conseguenti tabelle parametriche;
- eventuale percentuale di riduzione dell'Area dell'insediamento all'aperto (AI), fino ad un massimo del 50%, per determinate attività sportive svolte

all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico;

- riduzioni del contributo di costruzione ulteriori rispetto alla riduzione del 35% già prevista dall'art. 8, comma 1, lettera b, della L.R. n. 24/2017, fino alla eventuale completa esenzione dallo stesso, per gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, addensamento o sostituzione urbana, e per interventi di recupero o riuso di immobili dismessi o in via di dismissione, all'interno del territorio urbanizzato;
- riduzioni di U1 e U2 per le casistiche elencate al punto 1.4 dell'Allegato A della DAL n.186/2018;
- eventuale variazione della quota percentuale da destinare agli Enti esponenziali delle confessioni religiose;
- eventuale variazione massima del 15% dei valori delle tariffe base Td e Ts ai fini del calcolo dei contributi D ed S;
- eventuale aggiunta di ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S;
- eventuale variazione, fino ad un massimo del 15%, dei valori delle tariffe Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale;
- eventuale corresponsione del contributo straordinario per gli interventi, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato, diretti alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;
- eventuali percentuali di riduzione per le quattro fasce dei valori "A", sino ad un massimo del 35%, da applicare nel calcolo della QCC, qualora nel Comune il valore "A" medio su tutte le zone comunali per la destinazione residenziale, superi di almeno il 50% il costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999;
- costo medio della camera in strutture alberghiere sulla base di analisi di mercato se il dato non è disponibile in banche dati pubblicate da organismi accreditati (Italian Hotel Monitor, Osservatori locali, ecc....);
- quota del costo di costruzione per le attività turistico ricettive, commerciali, direzionali, in misura non superiore al 10%;
- modalità di versamento della quota del contributo di costruzione relativa agli U1 e U2, con particolare riferimento alla quota massima che può essere corrisposta in corso d'opera;
- modalità di rendicontazione delle spese sostenute per le opere di urbanizzazione realizzate a scomputo;

CONSIDERATO che, secondo il principio di non duplicazione della normativa sovraordinata di cui all'art. 48 della LR 24/2017, i Comuni con l'atto di recepimento della DAL n.186/2018 non devono riprodurre l'intero testo del

medesimo provvedimento ma assumere solo le determinazioni in merito ai punti appena elencati, affidati alla loro autonomia;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale n. 624 del 29 aprile 2019, così come corretta dalla D.G.R. 1433, del 2 settembre 2019, recante "Atto di coordinamento tecnico in merito allo Schema di delibera del Consiglio comunale di recepimento della DAL n.186/2018 in materia di disciplina del contributo di costruzione";

RITENUTO, pertanto, di procedere al recepimento della DAL n.186/2018 ed alla assunzione delle determinazioni comunali in merito ai punti sopra riportati, indicando sinteticamente le ragioni delle scelte effettuate secondo quanto di seguito specificato:

- in merito al punto 1.2.3. della DAL n.186/2018 (relativo all'eventuale scelta comunale di collocazione alla classe immediatamente inferiore o superiore, per i Comuni diversi dai capoluoghi ovvero alla scelta della classe I, per Comuni confinanti con i capoluoghi), si ritiene di:

confermare le determinazioni della DAL n.186/2018, che ha attribuito al Comune di Prignano Sulla Secchia la IV Classe - Comuni con numero abitanti inferiore a 5.000;

- in merito al punto 1.2.11. (relativo alla possibilità di variare i valori unitari di U1 e U2 fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

non apportare variazioni rispetto alla DAL n.186/2018;

Tabella B - Valori unitari U1 e U2 modificati

Funzioni	U1 (€/mq)	U2 (€/mq)	U1+U2 (€/mq)
Funzione residenziale	34,00	44,00	78,00
Funzione commerciale al dettaglio e Funzione produttiva limitatamente all'artigianato di servizio (casa, persona)			
Funzione turistico-ricettiva			
Funzione direzionale			
Funzione produttiva	9,60	2,80	12,40
Funzione commerciale all'ingrosso			
Funzione rurale			

- in merito al punto 1.3.1. (relativo alla possibilità di ridurre il parametro "Area dell'insediamento all'aperto" (AI) fino ad un massimo del 50% per determinate attività sportive svolte all'aperto, qualora l'area destinata alle attività sportive sia prevalente rispetto a quella riservata al pubblico), si ritiene di:

ridurre il valore AI per le attività sportive svolte all'aperto della percentuale del 50%

per le ragioni di seguito indicate: incentivare le attività che il territorio può offrire

- in merito ai punti 1.4.1., 3.10. e 5.3.12. (relativi alla possibilità, all'interno del territorio urbanizzato, di ulteriori riduzioni del contributo di costruzione,

oltre al 35% fissato per legge, fino alla completa esenzione dallo stesso), si ritiene di:

non applicare ulteriori riduzioni del contributo di costruzione;

- in merito al punto 1.4.2. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% di U1 e U2 per talune Frazioni del territorio comunale, si ritiene di:

stabilire le seguenti percentuali di riduzione pari al 30% dei valori unitari U1 e U2 per gli interventi di Nuova Costruzione nelle seguenti Frazioni: CASTELVECCHIO, MONCERRATO, MORANO, PESCAROLA, SALTINO, SASSOMORELLO

per le ragioni di seguito indicate: incentivare l'eventuale attività edilizia di Nuova Costruzione nelle zone periferiche del territorio comunale.

- in merito al punto 1.4.3. (relativo alla possibilità di ridurre gli oneri di urbanizzazione secondaria (U2), fino ad un massimo del 50%, per gli interventi relativi a residenze per anziani e a strutture socioassistenziali, sanitarie ed educative), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al punto 1.4.4. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, in caso di interventi di edilizia residenziale sociale, di cui al D.L. 22/4/2008, comprensivi di quelli di edilizia residenziale convenzionata ai sensi degli artt.32 e 33, comma 3, della L.R. n. 15/2013 a condizione che gli alloggi non superino i 95 mq. di SU) si ritiene di:

stabilire le seguenti riduzioni dei valori unitari U1 e/o U2: 20%.

per le ragioni di seguito indicate: si intendono incentivare gli eventuali interventi di edilizia residenziale sociale.

- in merito al punto 1.4.5. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le microaree familiari di cui all'art. 3, comma 1, lettera b, della Legge regionale 16 luglio 2015, n. 11 "Norme per l'inclusione sociale di Rom e Sinti"), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al punto 1.4.6. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 20%, per le attività industriali ed artigianali collocate in aree ecologicamente attrezzate), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al punto 1.4.7. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, in caso di tettoie destinate a depositi di materie prime, semilavorati e prodotti finiti connesse ad attività produttive), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al punto 1.4.8. (relativo alla possibilità di ridurre U1 e U2, fino ad un massimo del 30%, per l'attuazione delle ulteriori misure di qualità edilizia

definite dal PUG ovvero per la realizzazione dei requisiti integrativi e complementari definiti nella seconda parte del Regolamento Edilizio, ovvero nel caso di interventi edilizi che soddisfino elevati standard di qualità architettonica, di efficienza energetica, di sicurezza sismica, di sostenibilità dell'edificio, ecc., secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti comunali), si ritiene di:

stabilire le seguenti riduzioni di U1 e/o U2, definendo i rispettivi criteri e soglie per modulare l'applicazione di tali riduzioni:

Standard di qualità, criteri e soglie per l'applicazione delle riduzioni:	% riduzione U1	% riduzione U2
1. rispettare il requisito dell'accessibilità previsto dalla L. 13/1989 e del successivo regolamento di attuazione n. 236/1989	-5 %	-5 %
2. in materia di risparmio energetico, prevedere miglioramenti al fine di ottenere 'requisiti degli edifici ad energia quasi zero' di cui alla D.G.R. 1715/2016 ss.mm.ii.	-25 %	-25 %

per le ragioni di seguito indicate: si intendono incentivare quegli interventi di riqualificazione del tessuto edilizio esistente al fine di garantire edifici accessibili a tutti e l'innalzamento dei livelli qualitativi energetici.

- in merito al punto 1.6.3. (relativo alla possibilità di aumentare o ridurre la percentuale del 7% destinata ai rimborsi a favore degli Enti esponenziali delle confessioni religiose per gli interventi di riuso e rigenerazione urbana degli edifici di culto e delle relative pertinenze), si ritiene di:

confermare la quota del 7% fissata dalla DAL N.186/2018;

- in merito al punto 3.7. (relativo alla possibilità di variazione di valori unitari di Td e Ts fino ad un massimo del 15%, sia in riduzione che in aumento rispetto a quanto stabilito nella DAL n.186/2018), si ritiene di:

stabilire le seguenti % di riduzione di Td e/o Ts: - 15%

per le ragioni di seguito indicate: si intendono incentivare gli interventi che riguardano le poche attività produttive esistenti sul territorio e l'attività rurale svolta dai soggetti non aventi titolo cercando anche di agevolare i residenti nel Comune di Prignano Sulla Secchia.

inoltre, in relazione alla possibilità di introdurre ulteriori coefficienti per meglio articolare i tipi di attività produttiva presenti sul territorio in relazione ai contributi D ed S, si ritiene di:

non introdurre ulteriori coefficienti;

- in merito al punto 3.8. (relativo alla possibilità di ridurre fino ad un massimo del 30% dei valori base Td e Ts per talune Frazioni del territorio comunale), si ritiene di:

non apportare variazioni relative alle Frazioni;

- in merito al punto 4.2. (relativo alla possibilità di prevedere la corresponsione del contributo straordinario (CS) per gli interventi all'interno del perimetro del

territorio urbanizzato se finalizzati alla realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale), si ritiene di:

non prevedere la corresponsione del CS all'interno del T.U. per la realizzazione di strutture di vendita di rilievo sovracomunale;

- in merito al punto 5.1.5. relativo all'indicazione del costo medio della camera in strutture alberghiere:

si definisce il seguente costo medio della camera: € 60,00 calcolato nel modo di seguito indicato: mediante analisi di mercato relativa alle strutture ricettive presenti sul territorio

si stabilisce che ai successivi aggiornamenti triennali si provvederà con determinazione della struttura competente, nell'osservanza dei criteri stabiliti dal punto 5.1.5. della DAL n. 186/2018;

- in merito al punto 5.2.1. (relativo alla possibilità, per i primi cinque anni di applicazione della presente delibera, di ridurre i valori "A" da applicare nel calcolo della QCC secondo quanto stabilito nella Tabella 4 del punto 5.2.3. della DAL n.186/2018, nel caso in cui il valore "A" medio del Comune superi i 1.050,00 euro (che corrisponde ad un aumento del 50% del costo di costruzione di cui alla DCR 1108/1999), si ritiene di:

non applicare alcuna riduzione;

- in merito al punto 5.5.2. (relativo alla possibilità di stabilire la quota del costo di costruzione per le attività commerciali, turistico ricettive, direzionali o fornitrici di servizi, di carattere non artigianale, in misura non superiore al 10%), si ritiene di:

fissare le seguenti percentuali:

1 % per la funzione turistico-ricettiva

1 % per la funzione commerciale

1 % per la funzione direzionale o fornitrice di servizi, di carattere non artigianale

Per le ragioni di seguito indicate: incentivare le suddette funzioni a trasferirsi e permanere sul territorio;

- in merito al punto 6.1.6. (relativo alla modalità di rendicontazione delle spese sostenute delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo), si ritiene di:

confermare che la rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo, è attuata mediante la presentazione di copia dei documenti contabili predisposti dal direttore dei lavori ed in particolare del conto finale dei lavori accompagnato dalle fatture quietanzate;

- In merito ai punti 6.2.1. e 6.2.2. (relativi alle modalità di versamento della quota del contributo di costruzione), si ritiene di:

ammettere la corresponsione di una quota pari al 50% del contributo di costruzione dovuto in corso d'opera,

stabilire le seguenti garanzie reali o personali da prestare in caso di pagamento dilazionato del contributo di costruzione garanzia fideiussoria bancaria a copertura dell'intero debito residuo del contributo di costruzione stabilire altresì che il debito residuo può essere frazionato nelle seguenti rate senza interessi:

il 30% entro 9 mesi dal rilascio/efficacia del titolo abilitativo

il 20% entro 18 mesi dal rilascio/efficacia del titolo abilitativo

specificando che i termini di rateizzazione non sono dilazionabili in caso di proroga dei termini del titolo abilitativo.

per le ragioni di seguito indicate: si consente la possibilità di rateizzare l'importo del debito residuo in armonia con le previsioni di bilancio.

DATO ATTO che, nell'osservanza di quanto previsto dall'atto di coordinamento regionale:

- le determinazioni appena specificate sono sintetizzate nell'Allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione", per consentirne una più agevole e univoca lettura;
- si è provveduto a predisporre il "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento", costituente l'Allegato 2 parte integrante del presente provvedimento;

DATO ATTO altresì che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria Deliberazione di Consiglio Comunale 29 del 23/12/1999, in materia di contributo di costruzione avente ad oggetto "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione - determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione - recepimento Deliberazione Consiglio Regionale 39 marzo 1991, n. 1108, modificata dalla Del. della G.R. 20/04/1999, n. 522", della propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24/04/1998 avente per oggetto "Aggiornamento tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 - recepimento Deliberazione del Consiglio Regionale 4 marzo 1998, n. 850", della propria Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 35, del 29 febbraio 1980 avente per oggetto "Determinazione degli oneri di urbanizzazione e degli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 28/01/1977" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali. Al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, contiene la ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate dalla nuova disciplina del contributo di costruzione;

RITENUTO, ai fini dell'applicazione della nuova disciplina sul contributo di costruzione, di assumere per territorio urbanizzato (T.U.) quello definito dal PSC/PRG vigente;

RITENUTO infine di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01/04/2005;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti normativi:

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 "Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326";
- Legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- Legge regionale 21 dicembre 2017, n. 24 "Disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio";

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Servizio comunale interessato, allegato alla presente proposta di provvedimento e reso ai sensi dell'art.49 del decreto legislativo n. 267/2000

DATO ATTO che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti n. 13

Consiglieri votanti n. 12

Voti favorevoli n. 11

Voti contrari n. 1 (Benassi)

Astenuti n. 1 (Bonilauri)

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa e qui integralmente riportate:

1. di recepire la deliberazione dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna del 20 dicembre 2018, n. 186, deliberando per le motivazioni indicate in premessa sui possibili profili di modifica della disciplina del contributo di costruzione previsti nel medesimo provvedimento regionale, secondo quanto illustrato:
 - nell'allegato Allegato 1, recante "Quadro sinottico delle determinazioni comunali in merito alla disciplina del contributo di costruzione" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - nell'allegato Allegato 2, recante "Testo coordinato della DAL n. 186/2018, in materia di disciplina del contributo di costruzione, con

le determinazioni comunali assunte in sede di recepimento”, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto che il presente atto comporta il venir meno dell'efficacia della propria Deliberazione di Consiglio Comunale 29 del 23/12/1999, in materia di contributo di costruzione, avente ad oggetto "Normativa sul contributo di concessione relativo al costo di costruzione – determinazione del costo di costruzione dei nuovi edifici ai fini del contributo di concessione – recepimento Deliberazione Consiglio Regionale 39 marzo 1991, n. 1108, modificata dalla Del. della G.R. 20/04/1999, n. 522", della propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 24/04/1998, avente per oggetto "Aggiornamento tabelle parametriche di definizione degli oneri di urbanizzazione di cui agli articoli 5 e 10 della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 – recepimento Deliberazione del Consiglio Regionale 4 marzo 1998, n. 850", della propria Deliberazione di Consiglio Comunale, n. 35, del 29 febbraio 1980, avente per oggetto "Determinazione degli oneri di urbanizzazione e degli oneri per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e per la sistemazione dei luoghi di cui agli articoli 9 e 10 della Legge 28/01/1977" e di ogni altra disposizione in materia di disciplina del contributo di costruzione, prevista in piani, regolamenti e altri atti comunali.
3. di approvare, al fine di semplificare e rendere univoca l'individuazione della disciplina comunale vigente in materia di contributo di costruzione, l'Allegato 3, parte integrante della presente delibera, recante la "Ricognizione delle principali previsioni comunali che risultano abrogate a seguito del recepimento della disciplina del contributo di costruzione";
4. di assumere ai fini dell'applicazione del presente provvedimento il territorio urbanizzato (T.U.) definito dal PSC/PRG/PUG vigente;
5. di confermare, nelle more dell'adozione del PUG, la vigente tabella degli importi unitari per la monetizzazione delle aree per le dotazioni territoriali di cui alla propria deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 01/04/2005;
6. di dare atto che il presente provvedimento ha effetti diretti sul Bilancio dell'Ente non quantificabili in quanto dipendenti dalla consistenza dei titoli edilizi onerosi che saranno presentati e rilasciati a far data dalla entrata in vigore delle nuove disposizioni;
7. di pubblicare integralmente la presente delibera sul sito istituzionale del Comune ai fini della sua efficacia, ai sensi dell'articolo 39, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni");

8. di trasmettere copia integrale della presente deliberazione alla Regione Emilia-Romagna, che provvederà all'immediata pubblicazione sul BURERT dell'avviso dell'avvenuta approvazione;
9. di dare atto che la presente delibera entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sul BURERT del citato avviso, a condizione che alla medesima data si sia provveduto alla pubblicazione integrale della medesima deliberazione sul sito istituzionale del Comune di cui al precedente punto 6.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 27/09/2019

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Mauro Fantini

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Roberta Vitale

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
